

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 4 – VERIFICA CONFORMITA' AUTOMEZZI.....	8
ARTICOLO 5 – GARANZIA.....	9
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO- ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - DURATA.....	10
ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO	11
ARTICOLO 8 - PENALI	11
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	16
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO	16
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA.....	18
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	20
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	20
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	22
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	22
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI	22

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITÀ'	22
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	25
ARTICOLO 22 - PRIVACY	26
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	26
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	26

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Il Comune di Napoli con sede in Napoli alla Piazza San Giacomo in persona di _____ - Codice Fiscale - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che il Comune di Napoli espleta, tra l'altro, l'attività di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l'incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e per l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA Napoli) svolge, in regime di *in house providing* per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell'ambito del quale si occupa dell'acquisizione di mezzi e forniture nonché dell'affidamento di lavori per la realizzazione di impianti finalizzati ad incrementare e a migliorare il servizio di raccolta differenziata e l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) che il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all'incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) che al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'igiene urbana il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;
- 5) che, pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della determina dell'Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);

- 6) che l'art. 5 della predetta Convenzione prevede che la proprietà dei beni acquistati tramite la Centrale di Committenza sia dell'ente beneficiario dei finanziamenti e, segnatamente, del Comune di Napoli;
- 7) che sempre il medesimo articolo 5 della Convenzione prevede, altresì, che il Comune di Napoli conceda in usufrutto ad ASIA Napoli i beni acquistati tramite la Centrale di Committenza;
- 8) che in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n.117, ha preso atto dello schema di proroga della Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli spa, demandando al dirigente del servizio Igiene della Città la stipula dell'atto;
- 9) che in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno convenuto di prorogare la Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre 2017 *“fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”*;
- 10) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 17 marzo 2020, l'Amministrazione comunale ha rinnovato la presa d'atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli per l'associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei relative agli interventi nel settore dell'igiene urbana della città di Napoli ed in data 12 maggio 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A.;
- 11) in esecuzione della determina a contrarre n. 30 del 18 novembre 2022 del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene della Città dell'Area Ambiente del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita, di N. 2 spazzatrici diesel da 2 mc e N. 2 spazzatrici elettriche da 2 mc;
- 12) che all'esito delle operazioni di gara, il concorrente _____, è risultato aggiudicatario del Lotto 1 – CIG: _____ avente ad oggetto la fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione post- vendita di N. 2 spazzatrici stradali con motore diesel da 2 mc, da assegnare allo spazzamento meccanizzato presso la città di Napoli;
- 13) che occorre procedere alla formalizzazione, tra il Comune di Napoli e _____, del contratto di fornitura delle predette spazzatrici e del relativo servizio di manutenzione in garanzia, alle condizioni di seguito riportate;

- 14) che in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Napoli provvederà al trasferimento, a titolo di usufrutto, in favore di ASIA Napoli degli automezzi sopra descritti;
- 15) che il trasferimento in usufrutto sarà disposto con successivo atto e le eventuali spese saranno interamente a carico della società usufruttuaria;
- 16) che in sede di gara è stato, altresì, previsto che fosse obbligo dell'aggiudicatario garantire il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi;
- 17) che la fornitura delle spazzatrici ed il relativo servizio di manutenzione in garanzia per la durata minima di 24 mesi, rientrano tra quelli oggetto del finanziamento pubblico di cui è beneficiario il Comune di Napoli.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Capitolato Speciale di Appalto**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il _____ fermo restando, in caso di sostituzione, la comunicazione all'Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, del nominativo del nuovo Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende il dott. Nicola Boccia del Comune di Napoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 Il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, che accetta l'incarico di eseguire:

- a) la fornitura di n. 2 spazzatrici stradali con motore diesel, trasmissione idrostatica, sistema di aspirazione dei rifiuti e cassone da 2 mc, in base alle specifiche stabilite nel Capitolato Speciale di

Appalto (di seguito anche CSA), per essere adibite allo svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato presso la città di Napoli;

b) il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita (garanzia del costruttore e manutenzione programmata) in conformità a quanto stabilito nel CSA e negli allegati tecnici “*Scheda diesel*” – “*Post Vendita*”;

2.3 La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita (**di 24 mesi**) decorrente per ciascuna spazzatrice dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo. Il Comune di Napoli, dopo la stipula del presente contratto, trasferirà a titolo di usufrutto gli automezzi ad ASIA Napoli S.p.A. affinché quest’ultima possa utilizzarli nell’espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA). In ragione di tale circostanza, l’Appaltatore si obbliga, sin d’ora, ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia nei confronti di ASIA Napoli in qualità di usufruttuaria degli automezzi oggetto della presente fornitura.

2.4 Le spazzatrici oggetto della presente fornitura devono essere identiche tra loro, anche nei dettagli, devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite nel CSA, negli allegati tecnici “*Scheda diesel*” – “*Post Vendita*”; e devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

2.5 L’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto si obbliga:

a) a fornire spazzatrici conformi alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle schede tecniche allegate, provvedendo alla trasmissione, all’atto della consegna di ciascuna spazzatrice, di tutta la documentazione di cui al paragrafo 7) del medesimo Capitolato;

b) ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia in conformità a quanto previsto nel CSA attenendosi a tutte le prescrizioni ivi previste;

c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna delle spazzatrici nelle sedi che saranno indicate dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del Contratto ovvero dal verbale di consegna delle attività di fornitura ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del Contratto;

d) a garantire la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l’esecuzione dell’assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in _____ ad una distanza non superiore a 50 km dalla Casa Comunale di Napoli e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, tra cui a

titolo meramente esemplificativo: certificato di agibilità, licenza sanitaria, certificato prevenzione incendi, conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ecc;

e) a rispettare i tempi di riparazione riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli per le ipotesi di danni agli automezzi non coperti da garanzia. I tempi di riconsegna degli automezzi decorrono dalla data di accettazione del preventivo;

f) a predisporre un report mensile riepilogativo delle prestazioni di manutenzione posti in essere nel mese precedente nonché la programmazione degli interventi previsti per il mese in corso. Tale report riepilogativo deve essere trasmesso, a mezzo e-mail, entro il giorno 5 del mese in corso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e agli addetti del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli;

g) a svolgere, una volta completate le operazioni di verifica di conformità, un'attività di formazione del personale ASIA Napoli, secondo quanto previsto dal paragrafo 9) del CSA;

h) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail _____ al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail;

i) ad attenersi ad ogni altra prescrizione/obbligo previsto dal CSA.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

3.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione post vendita, oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente

impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. _____ e-mail _____. Per il Servizio di Manutenzione si segnalano i seguenti addetti: _____.

3.5 Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Procedimento, dà avvio all'esecuzione della fornitura fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed indicando il luogo, la data e l'orario per la consegna delle spazzatrici. La consegna deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, si riserva di eseguire la consegna in via d'urgenza.

ARTICOLO 4 – VERIFICA CONFORMITA' SPAZZATRICI

4.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità della fornitura delle spazzatrici mediante una commissione nominata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 tra il personale della Stazione Appaltante e di ASIA Napoli. La verifica di conformità avrà ad oggetto le operazioni meglio dettagliate al paragrafo 8) del CSA.

4.2 La verifica di conformità si terrà entro 10 giorni dalla consegna di ciascuna spazzatrice presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. L'Appaltatore sarà convocato mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la verifica di conformità. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede della verifica.

4.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di verifica. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di verifica di conformità comporta l'accettazione di quanto rilevato (annotazioni, riscontri, etc.) dalla commissione nel relativo verbale.

4.4 Nel corso delle operazioni di verifica di conformità, la Commissione deve accertare la corrispondenza delle spazzatrici fornite alle caratteristiche e alle specifiche tecniche previste nel CSA, secondo le modalità ivi descritte. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica/prova che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.

4.5 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora in sede di verifica di conformità dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore, ove possibile, è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 8.2 del Contratto.

4.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 qualora la verifica di conformità dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) qualora ne sussistano le condizioni a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dal verbale di verifica;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della commissione di verifica, i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, le spazzatrici difettose e/o viziate entro 30 giorni dal verbale di verifica.

4.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione della verifica di conformità.

ARTICOLO 5 – GARANZIA

5.1 L'Appaltatore garantisce per 24 mesi a decorrere dalla data del verbale positivo di verifica di conformità, che le spazzatrici fornite e collaudate siano idonee all'uso cui sono destinate e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderle conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

5.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere i vizi e/o difetti di cui sopra, la Stazione Appaltante e/o ASIA Napoli hanno l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta. Effettuata la denuncia, l'Appaltatore deve:

- a) qualora ne sussistano le condizioni provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla relativa denuncia;
- b) qualora ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e/o dell'ASIA Napoli i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dalla relativa denuncia.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO- ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - DURATA

6.1 Il corrispettivo previsto per la fornitura di n. 2 spazzatrici oggetto del presente Contratto comprensivo del servizio di manutenzione post-vendita in garanzia per il periodo di 24 mesi ammonta ad Euro _____ oltre Iva (al netto del ribasso offerto in gara). Il prezzo unitario di ciascuna spazzatrice, al netto del ribasso offerto in gara, ammonta ad Euro XXXX oltre IVA.

6.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Durata

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Procedimento, dà avvio all'esecuzione della fornitura, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore. La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita (*per un periodo minimo di 24 mesi*) decorrente dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo.

ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Fatturazione e termini di pagamento del corrispettivo convenuto per gli automezzi e per il servizio di manutenzione in garanzia post vendita

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Resta fermo l'obbligo di garanzia di cui al precedente art. 5.

Dette fatture devono essere intestate al Comune di Napoli e devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dal medesimo Comune.

7.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli e di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Penale per ritardata consegna delle spazzatrici:

La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale pari allo 0,5 per mille del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna delle spazzatrici rispetto ai termini previsti;
- b) una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il ventesimo, nella consegna delle spazzatrici rispetto ai termini previsti;
- c) oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto.

La consegna delle spazzatrici, sprovviste della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi, attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a) del D.M. Ambiente n. 120/2014 ecc - cfr art. 2 lett. a e b) o, comunque, non munite di tutta la documentazione occorrente per il loro utilizzo sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b) fino al momento della consegna della documentazione necessaria. Oltre il ventesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

8.2 Per mancato superamento della verifica di conformità della fornitura

Nel caso di mancato superamento della verifica di conformità della fornitura, le spazzatrici saranno considerate come non consegnate nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare della singola spazzatrice per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare della singola spazzatrice per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il ventesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal ventunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica.

8.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio manutenzione in garanzia

- a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante, su segnalazione di ASIA Napoli ovvero del Servizio di Manutenzione di quest'ultima, si riserva di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo,

ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna delle spazzatrici rispetto tempi riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore ed applicando, inoltre, una penale pari a 300 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

b) Difformità/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate in sede di preventivo ovvero rispetto alle condizioni stabilite nel CSA e nei relativi allegati, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di fermo macchina.

c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore. Tali costi comprendono la manodopera necessaria per le lavorazioni, l'acquisto dei ricambi nonché Euro 100,00 per ogni giorno di fermo macchina.

8.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento dispone l'applicazione delle penali sopra indicate.

8.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

8.6 Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Igiene della città del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
- f. nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015.
- g. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole da 1 a 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- h. nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15 del Contratto;
- d. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 2, lett. f) del Contratto;
- e. inadempimento alle disposizioni della Direzione dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- g. nel caso in cui il ritardo nella consegna degli automezzi abbia superato il 20° giorno rispetto alla data prevista;
- i. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità abbia superato i 20 giorni dal relativo accertamento;
- l. qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla sostituzione a propria cura e spese degli automezzi risultate all'esito della verifica di conformità non riparabili;
- m. nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati (9.2) la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

Effetti della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto.

11.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

11.5 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 13 lett. c dell'art.105 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del comune di Napoli ovvero di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC). **[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore al subappaltatore, ai sensi del comma 13 lett.b) dell'art.105 del codice, la Stazione Appaltante potrà provvedere al pagamento diretto del subappaltatore.

11.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ **[da determinare in base al ribasso in sede di gara]** di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. La durata della garanzia definitiva deve essere pari a quella del servizio di manutenzione in garanzia post vendita pari a *24 mesi* decorrente dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta

per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna degli automezzi oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve produrre polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve produrre, altresì, polizza RC Prodotti (RCP) a copertura di eventuali danni cagionati involontariamente a persone e cose derivanti da difetti del prodotto.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT e RCP che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una

non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

15.3 E' fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ'

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 6 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.

20.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

20.3 L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di

Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015. Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.

20.4 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli", approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

20.5 L'ente affidatario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli", approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 – PRIVACY

22.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- b) Capitolato Speciale di Appalto ed Allegati;
- c) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

24.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

24.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i. DM 49/2018; Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

Napoli,

Comune di Napoli

L'Appaltatore